



COMUNE DI ROCCAIVIVARA (CB)

TITOLO 1 **Norme generali**

Articolo 1 *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell' articolo 21 della legge Regionale n.33 del 27 settembre 1999.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per **aree pubbliche**, le strade, piazze, i canali, comprese quelle di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.
- e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- g) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

- h) Per **autorizzazione all' esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- i) Per **posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- j) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- k) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operato ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- l) Per **posteggio riservato**, posteggio individuato per produttori agricoli.
- m) Per **settore merceologico**, in relazione a quanto previsto dall'art.5 del D. 19s. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- n) Per **spunta**, operazione con la quale, all' inizio dell' orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- o) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 ***Finalità del Regolamento***

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e di circolazione delle merci;

- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e la promozione del territorio;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 ***Compiti degli uffici comunali***

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Il Comando di Polizia Municipale ha compiti di sorveglianza sulle attività commerciali su aree pubbliche.

3. Oltre alle ordinarie funzioni di controllo e di vigilanza, compito del Comando di Polizia Municipale:

- a) Sovrintendere agli orari di inizio e fine occupazione nonché a quelli stabiliti per le contrattazioni e le operazioni di vendita;
- b) Verificare il corretto posizionamento dei banchi e relativi allestimenti da parte degli assegnatari di posteggio;
- c) Provvedere all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e comunque non assegnati;
- d) Registrare le presenze degli operatori commerciali che siano comunque presenti nel mercato all'inizio delle operazioni di spunta.

4. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta, al settore interessato e/o al Comando della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 5 ***Esercizio delle attività***

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo norme vigenti.

3.L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche alla vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4.L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o ha luogo la sede legale. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5.La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Articolo 6

Trasferimento di mercati e fiere

1.Ai sensi della legge regionale 33/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato o di una fiera a causa della caduta sistematica della domanda, della esigua presenza degli operatori o per motivi di viabilità e traffico, per motivi legati a problemi igienico - sanitari, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore, il Comune individua le nuove aree, assegna i posteggi agli operatori titolari di concessione attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) numero di presenze;
- b)anzianità d'iscrizione al registro delle imprese;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari o al tipo di attrezzature di vendita.

2. Gli operatori che a seguito di soppressione o riduzione di mercati perdono la concessione del posteggio, concorrono all'assegnazione di posteggi disponibili nello stesso Comune, secondo i criteri di cui al precedente comma.

Articolo 7

Delega

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge Regionale n. 33/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio sia in forma itinerante è consentita, su delega, esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98. Solo in caso di sostituzione momentanea può essere delegato anche un soggetto privo di requisiti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

2. Nel caso di società di persone regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

3. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato..

Articolo 8

Durata delle concessioni

Le concessioni di posteggio hanno validità decennale e possono essere rinnovate.

Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 9

Norme generali per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche in piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2.L'altezza minima dei banchi di vendita dal suolo non deve essere inferiore a cm. 50. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00 , misurata dalla parte più bassa e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, nella parte antistante il banco di vendita, con il divieto assoluto di appendere le merci oltre la linea del banco.

3. In deroga al precedente comma è consentita l'esposizione a terra della merce ai venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti.

4.I generi alimentari devono essere esposti e venduti all'altezza e con le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia igienico - sanitarie.

5.Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli negli. appositi contenitori.

6.Non è permesso occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni o negozi e, in ogni caso, deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.

7.E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'utilizzo di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo.

8.E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

9.Qualora in situazioni particolari si rendano temporaneamente indisponibili le aree pubbliche in cui ordinariamente si svolgono i mercati, il dirigente, tramite l'ufficio Commercio e quello urbanistico procederà ad individuare aree alternative per consentire lo svolgimento dell'attività agli operatori interessati, senza modificare il numero dei posteggi, e nel rispetto della legge e del presente regolamento.

10. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se non presente all' inizio delle vendite.

Articolo 10 ***Normativa igienico-sanitaria***

1.Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze.

Articolo 11

Vendita a mezzo di veicoli ..

1.E' consentito l'esercizio dell' attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione. .

2.E' consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori della superficie assegnata.

TITOLO II I Mercati

./

Articolo 12

Definizioni

1.Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività di vendita giornaliera, bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 13

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1.Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere Istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

Articolo 14

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1.L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale avviene secondo le procedure e le priorità previste dall' art. 24 della legge regionale.

Articolo 15

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1.I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell' autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

a) annuale, con validità estesa all'intero anno solare;

- b) annuale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 16

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi, di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito della pubblicazione della graduatoria;
- b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
2. Il Comune, ove possibile, tiene conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 17

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. È confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R. 33/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.

4. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente con tutti gli effetti.

5. Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del decreto legislativo n. 114/98, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio polizia municipale.

Articolo 18

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 - "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi, o non assegnati è

effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 33/1999, ai soggetti aventi gli stessi _equisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

4.L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune" ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

5.L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.

Articolo 19

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2.Le procedure per la" revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 27 della L.R. 27 settembre 1999, n. 33'.

Articolo 20

Mercati straordinari

1.I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono con le stesse modalità del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2.Le assenze degli operatori assegnatari nei .mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate,' sono invece conteggiate le presenze degli puntisti.

Articolo 21

Pagamenti

1. Gli ambulanti sono abilitati a frequentare il mercato, previa esibizione agli agenti di P.M. delle ricevute di pagamento della COSAP.

Articolo 22

Individuazione dei Mercati

1.I mercati individuati sono riportati nell'allegato A del presente regolamento.

Articolo 23

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1.L'area di svolgimento del mercato viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione ed alla

sosta veicolare il giorno di svolgimento del mercato negli orari prestabiliti.

2.L'area del mercato oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni.

TITOLO III Fiere

Articolo 24

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi. 2.L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, scorrendo la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a ripartire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente.

3.E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore , salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 25

Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 33/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione del posteggio, limitata ai giorni della fiera, sulla base di una graduatoria, da pubblicarsi all' albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) Maggiore numero di presenze effettive nella Fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) Anzianità delle ' attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) Certificata invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette;
- d) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

2. Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate a mezzo raccomandata o presentate al Comune sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa;

3. In un apposito registro vengono registrate le presenze effettive nella fiera, annotando, entro le ore 10.00 nome e cognome dell'operatore e tipo di autorizzazione amministrativa;

4. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

5. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.

Articolo 26

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Gli assegnatari di posteggio debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 27

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro le ore 08, 00, per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata, dalle ore 8-00 procedendo allo scorrimento della graduatoria tra gli operatori iscritti presenti. Esaurita la graduatoria, si procede all'assegnazione dei posteggi eventualmente rimasti liberi agli operatori che non hanno

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 28

1. Le fiere sono riportate all'allegato B del presente regolamento.

Articolo 29

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, alla circolazione ed alla sosta per i giorni di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti.

2. L'area della - fiera, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni.

TITOLO IV Il commercio itinerante

Articolo 30

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. L'operatore itinerante può fermarsi a richiesta del cliente esostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' vietata la vendita con uso di attrezzature di esposizione e vendita esterne al mezzo.
4. Il commercio itinerante è vietato in concomitanza con lo svolgimento di fiere o mercati, e può essere esercitato secondo quanto stabilito nell'ordinanza sindacale n.34/29 del 27 dicembre 2000 (Allegato C) .

TITOLO V Mostre mercato

Articolo 31

Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Le mostre mercato, come definite dal comma 2 dell' art. 20 della legge regionale 33/1999, sono autorizzate dal Sindaco e si svolgono preferibilmente nel centro storico.
2. Alle mostre mercato possono partecipare anche venditori non professionisti e cioè coloro che non svolgono attività professionale e non partecipano a tali manifestazioni per più di sei volte nel corso dell'anno solare. .
3. I venditori non professionisti, unitamente alla richiesta di posteggio presentano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui rappresentano la condizione di venditore non professionale ed elencano le mostre mercato, comunque in numero non superiore a quello consentito dal presente articolo, alle quali hanno partecipato.
4. Le mostre mercato, ai fini dell'attribuzione dei posteggi, seguono, per quanto possibile, le regole delle fiere.

TITOLO IV Norme Transitorie e Finali

Articolo 32

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre ch e disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessit a o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 33

Concessioni temporanee

Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in coincidenza e nell' ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attivit a produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonch e nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinch e l'esercizio delle attivit a possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalit a dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e pi u in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attivit a cos i come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilit a, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

Articolo 34 ***Validità delle presenze***

Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n.33/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci.

Articolo 35 ***Produttori agricoli***

Sono equiparate alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell' art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.

Nel caso in cui l'esercizio – dell' attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio dell' autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

Articolo 36 ***Attività stagionali***

1.Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati e flussi turistici stagionali.;

2.La concessione può essere rilasciate per i periodi interessati, compatibilmente con secondo le richieste degli operatori e quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Articolo 37
Tariffe per la concessione del suolo Pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 38
Sanzioni

Sono applicabili, fino a quando la Regione non avrà legiferato in merito, le sanzioni previste dal D.L.vo 114/98.

